



Milano o Roma pari sono, purché siano a punti

## Descrizione

I ricorrenti lamentavano che, sebbene la sentenza impugnata fosse stata emessa dopo il consolidamento dellà??indirizzo della Cassazione a favore di un â??sistema a puntiâ?• e â??lâ??adeguamento del Consiglio Giudiziario di Milanoâ?•, che aveva adottato la tabella del giugno 2022, indicata dalla Suprema Corte come â??scelta necessaria nellâ??ambito della discrezionalitĂ del giudiceâ?•, la Corte dâ??Appello si era limitata a considerare che al momento della decisione del Tribunale non era ancora intervenuto lâ??adeguamento della tabella milanese. Il giudice del secondo grado, invece, per essere investito di tutta la critica inerente al motivo e dovendo far ricorso a un criterio â??a puntiâ?•, avrebbe dovuto applicare la tabella vigente al momento della decisione e non quella dellâ??epoca della decisione del primo grado.

La Corte di Cassazione (<u>sentenza del 24 ottobre 2025 n. 282572</u>) ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e lâ??esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare lâ??orientamento della stessa.

Ed invero per il Collegio: â??la Corte dâ??Appello ha sottolineato come la **liquidazione del danno** da perdita del rapporto parentale debba essere effettuata in base a un â??sistema a puntiâ?

• basato su estrazione del valore medio del punto dai precedenti, modularità ed elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (età della vittima, età del superstite, grado di parentela, convivenza), nonché indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicazione dei correttivi in ragione del singolo caso, al fine di assicurare â??una liquidazione più accurata e proporzionaleâ?

• La corte marciana ha poi aggiunto che lâ??applicazione da parte del Tribunale della tabella romana â??in un momento in cui risultava vigente, ancora per pochi mesi, il diverso sistema a fasce precedentemente elaborato dal Tribunale e già oggetto di pesanti critiche, non solo non costituisce vizio sul piano logico-giuridico, ma nemmeno integra una scelta interpretativa priva di motivazione adeguata, rappresentando piuttosto **lâ??attuazione della facoltà che compete al giudice di adottare il criterio di quantificazione del danno che garantisca una liquidazione equa e maggiormente adatta alla fattispecie propria del danneggiato**â??. Dopo aver richiamato Cass. 10579/2021, la Corte dâ??Appello ha precisato che â??(n)essuna compiuta



critica al ragionamento del Tribunale si rinviene nellâ??appello principale, essendosi limitati gli appellanti a pretendere lâ??applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.

La Corte dâ??Appello nel confermare lâ??applicazione della tabella romana per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si Ã" uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (v., Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300; 10 novembre 2021, n. 33005; 23 giugno 2022, n. 20292; 16 dicembre 2022, n. 37009; 28 febbraio 2023, n. 5948, a cui adde Cass., sez. III, 22 gennaio 2024, n. 2239; Cass., sez. lav., 16 maggio 2024, n. 13701; Cass., sez. III, 6 marzo 2025, n. 6026). Questa Corte ha affermato che â??In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo una??adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche la??uniformitA di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul â??sistema a puntiâ?•, che preveda, oltre allâ??adozione del criterio a punto, lâ??estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e lâ??elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, lâ??età della vittima, lâ??età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché lâ??indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sullâ??importo finale dei correttivi in ragione della particolaritA della situazione, salvo che la??eccezionalitA del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabellaâ? • (v. Cass. 10579/2021, cit., nonché Cass., 33005/2021, cit., che ha espresso ancor più chiaramente la preferenza verso il modello tabellare romano basato su un sistema â??a puntiâ?•). Lâ??indicazione del giudice di legittimità in favore di un sistema di liquidazione equitativa del danno â??a puntiâ?• ha poi indotto lâ??Osservatorio della Giustizia civile di Milano (erroneamente i ricorrenti evocano il â??Consiglio Giudiziario di Milanoâ?•) a varare il 29 giugno 2022 i nuovi â??Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale Tabelle integrate a punti â?? Edizione 2022â?•, che, come chiarito dagli estensori del documento, non costituiscono nuove tabelle, ma le stesse tabelle milanesi â??integrate con un sistema a puntiâ?, con previsione di un cap con riferimento a due grandi raggruppamenti, includenti la perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, il primo, la perdita di fratelli/nipoti, il secondo, con indicazione del valore di base, rispettivamente, di Euro 3.365,00 ed Euro 1.461,20, su cui applicare poi un meccanismo a punti per ciascun gruppo.

Ã? stato in seguito sostenuto da questa Corte che â??(I)e tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema â??a punto variabileâ?• (il cui valore base Ã" stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione â??a forbiceâ?•) che prevede lâ??attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti allâ??età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilitÃ, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa â??puraâ?•, purché sorretta da adeguata motivazioneâ?• (v. Cass., 37009/2022; cui adde Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Cass. 37009/2022 ha poi chiarito che â??non Ã" mai stato, e non Ã" a tuttâ??oggi compito di questa Corte â?? in tema di distinzione, che allarma autorevole dottrina tra â??meritoâ?• e â??controllo della motivazioneâ?• â?? procedere a qualsivoglia valutazione (e men che meno a qualunque intervento di merito) sui singoli criteri di



quantificazione del danno rimessi tout court ai Tribunali e alle Corti territoriali, potendosi, al più, formulare lâ??auspicio â?? nel perdurante quanto assordante silenzio del legislatore â?? della costruzione di una tabella unica nazionale, allâ??esito di un lavoro congiunto tra gli osservatori impegnati nello studio ed alla elaborazione delle tabelle relative al danno da perdita del rapporto parentaleâ?• (parag. 5.6). La decisione della Corte dâ??Appello, pertanto, ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il motivo esponga elementi in grado di mutarloâ??.

Il Collegio osserva poi che: â??sul tema del danno da perdita del rapporto parentale al momento della decisione resa dalla Corte dâ??Appello non esisteva (e non esiste neppure oggi) una indicazione per lâ??applicazione preferenziale dellâ??una o e dellâ??altra tabella, tanto piÃ1 che né in sede di appello (v. sentenza impugnata da riga 10 a riga 13), né in guesta sede, risulta dedotta alcuna violazione dei parametri prescelti, che costituiscono il vincolo allâ??esercizio del potere discrezionale ex art. 1226 cod. civ. In questo contesto, non A" pertinente il richiamo, contenuto nella memoria illustrativa dei ricorrenti, a Cass., sez. III, 29 maggio 2025, n. 14285, che ha confermato lâ??orientamento espresso da Cass., sez. III, 19 settembre 2024, n. 25213. In tale ultima pronuncia, in continuità con i su indicati principi, Ã" stato statuito che â??in presenza di una liquidazione compiuta utilizzando il precedente sistema â??a forbiceâ?, il danneggiato  $\tilde{A}$ " legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle â??a puntiâ?•, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che lâ??applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciÃ2 stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnataâ??. Né tantomeno rileva che Cass. 6026/2025 (cit.), nel far riferimento a un sistema â??a puntiâ?•, abbia richiamato le tabelle milanesi, posto che nella vicenda trattata il giudice di secondo grado aveva continuato ad applicare il sistema â??a forbiceâ?, ritenendo che esso corrispondesse alle tabelle del Tribunale di Milano del 2022, quando invece esse erano state modificateâ??.

## Categoria

1. Legal

Data di creazione 31 Ott 2025